

STATUTO

**CGM CONSORZIO NAZIONALE
DELLA COOPERAZIONE
SOCIALE GINO
MATTARELLI - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MILANO MI VIA BARIGOZZI
ERMANN0 24
Numero REA: MI - 1925618
Codice fiscale: 01845670403
Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 11-07-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "B" al n. 28535/202700 di rep.

STATUTO

**CGM CONSORZIO NAZIONALE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE "G. MATTARELLI" –
Società cooperativa sociale**

TITOLO I

DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

Articolo 1

(Costituzione e denominazione)

È costituita ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381, e del suo articolo 8 in particolare, come consorzio di cooperative sociali in forma di società cooperativa sociale denominato **"CGM CONSORZIO NAZIONALE DELLA COOPERAZIONE SOCIALE Gino Mattarelli - Società Cooperativa sociale -"** (d'ora in avanti, in questo statuto, "CGM").

Il Consorzio aderisce a Confcooperative - Confederazione Cooperative Italiane, che lo promuove quale strumento tecnico - organizzativo, volto a sostenere, favorire e promuovere lo sviluppo della cooperazione sociale in Italia e all'estero e promuovere i valori morali e sociali che trovano riferimento nell'Alleanza Cooperativa Internazionale: si ispira pertanto ai principi su cui si fonda tale Movimento ed in rapporto ad essi agisce.

Articolo 2

(Sede della società e domicilio dei soci)

Il Consorzio ha sede legale nel comune di Milano all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il competente Registro delle Imprese.

Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di istituire o sopprimere sedi secondarie, di trasferire la sede sociale nell'ambito del comune in cui la società ha sede legale, così come di istituire e di sopprimere, anche altrove, unità locali operative, succursali, agenzie e rappresentanze.

Il domicilio dei soci in ogni loro rapporto con la società è quello che risulta dal libro dei soci.

Articolo 3

(Durata)

La società ha durata sino al 2080, prorogabile dall'Assemblea, salvo il diritto di recesso dei soci dissenzienti.

TITOLO II

SCOPO – OGGETTO

Articolo 4

(Scopo mutualistico)

Conformemente agli articoli 1 e 8 della Legge 381/1991, il Consorzio non ha scopo di lucro e si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.

Pertanto, la società si propone di perseguire, senza scopo di lucro, finalità mutualistiche, civiche, solidaristiche e di utilità sociale e l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso lo svolgimento delle attività di cui all'art. 5 del presente statuto.

Operando secondo questi principi, in conformità all'art. 1 e 8 della Legge 8

Novembre 1991 "Disciplina delle cooperative sociali", il Consorzio intende svolgere in modo stabilmente organizzato e senza fini di lucro qualsiasi attività volta al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini a favorire gli associati nel raggiungimento dei propri fini e a promuovere l'affermazione dei valori morali e sociali della Cooperazione all'interno del movimento cooperativo e della società tutta.

Il Consorzio stimola la collaborazione tra le cooperative con finalità di promozione umana e di inserimento sociale dei cittadini che soffrono condizioni di svantaggio e di emarginazione, coordinando l'attività tra le cooperative ed i consorzi attraverso la gestione di iniziative e progetti di sviluppo internazionali, nazionali o locali.

Articolo 5 (Oggetto sociale)

Considerato lo scopo mutualistico definito al precedente art. 4, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, il Consorzio si propone di svolgere le seguenti attività:

- 1) attività editoriale: svolgere attività di informazione e divulgazione della cultura e delle conoscenze attraverso la gestione di specifiche attività di comunicazione e editoriali, anche periodiche, attraverso le varie forme di mass - media;
- 2) attività di ricerca: gestire e realizzare attività di ricerca, atte a stimolare ed incrementare la conoscenza e la coscienza in materia di cooperazione, politiche sociali e politiche del lavoro, anche in collaborazione con Soggetti pubblici e privati attività di ricerca;
- 3) attività di formazione: promuovere e realizzare iniziative ed attività di formazione ed addestramento volte ad accrescere conoscenze, competenze e professionalità dei Soci e di quanti partecipano all'attività delle Cooperative e dei Consorzi;
- 4) attività di consulenza: realizzare servizi di supporto e di consulenza tecnico gestionale ed organizzativa ed offrire quant'altro necessario, ivi compreso il sostegno finanziario, ai consorzi ed alle cooperative socie per migliorare la loro efficacia operativa.

La società si propone, inoltre, di:

- a) favorire lo sviluppo e la produttività sociale ed economica dell'attività delle cooperative e dei consorzi anche commercializzandone i prodotti ed offrendo prodotti e servizi a terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o tramite gare, licitazioni e accordi diretti, prodotti e servizi;
- b) attuare, sia direttamente sia tramite i consorzi e le cooperative socie, iniziative di informazione e di sensibilizzazione dei cittadini e degli altri soggetti pubblici e privati sui problemi dell'emarginazione, sia direttamente sia tramite i consorzi e le cooperative socie;
- c) coordinare il rapporto con i soggetti pubblici, in primo luogo Governo e singoli Ministeri;
- d) sollecitare e promuovere, autonomamente e/o in accordo con Confcooperative, l'emanazione di provvedimenti legislativi che riconoscano e valorizzino le cooperative sociali;
- e) promuovere e favorire attraverso adeguati interventi il sorgere di nuove iniziative di cooperazione sociale;
- f) promuovere e sviluppare collegamenti ed attività in sede internazionale per la realizzazione degli scopi sociali.

Il Consorzio intende inoltre svolgere una stabile attività di ricerca, studio e divulgazione relativa alla figura ed alle attività di Gino Mattarelli, promotore e primo

presidente nazionale delle cooperative di solidarietà sociale.

Al fine di stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, la Società potrà istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale.

È pertanto tassativamente vietata la raccolta di risparmio tra il pubblico, sotto ogni forma.

Il Consorzio può inoltre costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59 - 31.1.92 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con particolare riguardo alla facoltà di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali e loro consorzi, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi.

Il Consorzio potrà partecipare, anche esercitando l'attività di direzione e coordinamento, a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'articolo 2545septies c.c.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale il Consorzio può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi enunciati e comunque, sia direttamente, sia indirettamente, attinenti ai medesimi. La società potrà altresì svolgere attività di cooperazione internazionale per lo sviluppo sociale ed economico, compresa la costituzione di joint-venture, anche sotto forma di onlus, con partner italiani ed esteri costituendo all'uopo società con personalità giuridica italiana ed estera.

Il Consorzio può operare, in via non prevalente, con non soci.

TITOLO III **SOCI COOPERATORI**

Articolo 6 **(Soci cooperatori)**

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi soci:

- 1) i Consorzi di cooperative sociali costituiti ai sensi della Legge 381/1991;
- 2) le cooperative sociali, le altre cooperative e loro consorzi costituiti in forma cooperativa e le imprese sociali disciplinate dal D.lgs. n.112 del 2017 in qualsiasi forma costituite, che intendono condividere operativamente le finalità e le attività promosse dal consorzio e che in relazione a programmi o progetti definiti intendono realizzare con esso stabili convergenze operative.

In ogni caso la base sociale deve essere formata in misura non inferiore al 70% da consorzi di cooperative sociali e da cooperative sociali.

Non possono essere soci soggetti in stato di liquidazione o sottoposti a procedure concorsuali.

In nessun caso possono essere soci soggetti che, secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione, esercitino in proprio imprese che si trovino, in

relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla dislocazione dell'impresa, in concorrenza con l'attività svolta dal Consorzio.

Articolo 7 (Categoria speciale di soci)

Il Consorzio potrà istituire una categoria speciale di soci operatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci operatori di cui al precedente articolo 5.

In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo i soggetti comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 6 del presente statuto che intendano valutare in modo graduale il proprio inserimento nel Consorzio.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato e comunque nei limiti di legge.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I rappresentanti dei soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione del Consorzio e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del Codice civile.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo scadere del suddetto termine.

Oltre a quelle individuate dall'art undici del presente statuto, costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla categoria speciale:

- a) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- b) il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;

Verificatasi una causa di esclusione, il Consiglio di amministrazione potrà escludere il socio appartenente alla speciale categoria anche prima della scadenza del periodo di inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Al termine del periodo indicato, qualora non sia stato esercitato il diritto di recesso o non si siano determinate cause di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 6 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura del Consiglio di amministrazione nel libro dei soci.

Articolo 8 (Procedura di ammissione di nuovi soci)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare al Consiglio di amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

- a) denominazione sociale, forma giuridica, sede, oggetto sociale e data della costituzione;
- b) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
- c) il numero dei soci;

d) la quota che intende sottoscrivere, che dovrà essere di minimo euro 20.000 per i consorzi di cooperative sociali (Art. 6, punto 1); per le cooperative e le imprese sociali di cui all'Art. 6 punto 2, si differenzia in virtù della dimensione dell'impresa secondo la Raccomandazione n. 2003/361/CE, dal solo requisito del fatturato e quindi: microimpresa minimo euro 5.000 euro, piccola impresa minimo euro 7.000, media impresa euro 9.000, grande impresa minimo 15.000.

e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente lo statuto del consorzio ed i regolamenti interni;

f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli art. 44 e 45 del presente statuto e di presa visione effettiva del regolamento della camera di conciliazione e arbitrale

Alla domanda devono essere allegati, sottoscritti dal presidente, i seguenti documenti:

- 1) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento della domanda;
- 2) estratto della delibera dell'organo che ha deliberato l'adesione;
- 3) bilancio dell'ultimo esercizio;
- 4) per le cooperative e loro consorzi: copia dell'iscrizione all'Albo delle Cooperative, all'albo Regionale e alle Centrali Cooperative;
- 5) per le imprese sociali: prova dell'iscrizione nella apposita sezione del registro imprese prevista dall'art 5 del Dlgs n. 112 del 2017;
- 5) attestazione dell'adozione del 'codice etico' di CGM approvato in apposita Assemblea;
- 6) ogni altro documento che il Consiglio di amministrazione del Consorzio ritenga utile ed abbia richiesto.

Ogni modifica apportata al proprio statuto da parte degli enti associati, dovrà essere comunicata al consorzio entro 30 giorni dalla avvenuta approvazione della modifica stessa.

Accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 6, Il Consiglio di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato in forma scritta e annotata, a cura del Consiglio di amministrazione, sul libro dei soci.

Il Consiglio di amministrazione deve motivare, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può chiedere, entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.

Nella relazione al bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, Il Consiglio di amministrazione illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 9 (Obblighi dei soci)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

- a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di amministrazione:
 - del capitale sottoscritto;

- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria, o del sovrapprezzo stabilito dal Consiglio di amministrazione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con il Consorzio il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata al Consorzio.

Articolo 10

(Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o liquidazione.

Articolo 11

(Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società.

Il Consiglio di amministrazione deve esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere all'Organo arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 44 e seguenti.

Per quanto riguarda il rapporto sociale, il recesso ha effetto dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima della scadenza, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, su richiesta dell'interessato, il Consiglio di amministrazione potrà far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 12

(Esclusione del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'esclusione può essere deliberata dal Consiglio di amministrazione nei confronti del socio:

a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;

b) che non adempia con diligenza alla propria prestazione mutualistica;

c) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;

d) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di accordare al socio un termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;

e) che, previa intimazione da parte del Consiglio di amministrazione, non adempia entro 60 giorni, al versamento delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla Società a qualsiasi titolo;

f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con il Consorzio senza l'esplicita autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Contro la deliberazione di esclusione, il socio può proporre opposizione all'Organo arbitrale ai sensi degli artt. 44 e seguenti, nel termine di 60 giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti fatti. L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura del Consiglio di amministrazione.

Articolo 13

(Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e il Consorzio in merito ai provvedimenti adottati dal Consiglio di amministrazione su tali materie sono demandate alla decisione dell'Organo arbitrale, di cui a successivo art. 44.

Articolo 14

(Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente della quota interamente versata, dedotte le eventuali perdite pregresse, o eventualmente rivalutata a norma del successivo art. 25, punto c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Articolo 15

(Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

Il Consorzio non è tenuto al rimborso delle quote in favore dei soci receduti od esclusi, ove questo non sia stato richiesto entro i 5 anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non è stato richiesto il rimborso nel termine indicato è devoluto, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati all'art. 12, lettere b), c), d), e) et f), dovranno provvedere al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata dal regolamento.

Ove previsto da apposito regolamento, Il Consorzio può compensare con il debito derivante dal rimborso della quota o del pagamento della prestazione mutualistica e del rimborso dei prestiti, i crediti pregressi e quelli derivanti da penali, risarcimento danni e prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice civile.

Per il pagamento dei conferimenti non versati, il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per un anno dal giorno in cui il recesso o l'esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

TITOLO IV

SOCI SOVVENTORI – FINANZIATORI – OBBLIGAZIONI

Articolo 16

(Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi al Consorzio soci sovventori, i cui conferimenti formano capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

I conferimenti dei soci sovventori formano capitale sociale destinato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Coerentemente con la natura del Consorzio, possono essere ammessi tra i soci sovventori coloro che ne condividono formalmente orientamenti e finalità.

Articolo 17

(Conferimento e azioni dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di euro 500 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere almeno 100 azioni.

Articolo 18

(Alienazione delle azioni dei soci sovventori)

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare il proposto acquirente al Consiglio di amministrazione che deve pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente il Consiglio di amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito ovvero provvederà a rimborsare al sovventore il valore delle azioni così come previsto al successivo art. 20.

Articolo 19

(Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea ordinaria che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea ordinaria stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

Articolo 20

(Diritti dei soci sovventori)

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) l'eventuale tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è al massimo due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori solo dopo l'esaurimento del capitale dei soci cooperatori.
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere fino a un terzo dei componenti

il Consiglio di amministrazione e/o un membro del Collegio Sindacale.

I voti spettanti al socio sovventore sono attribuiti come segue,

- n. 1 voto fino a 200 azioni sottoscritte (euro 50.000,00 - euro 100.000,00);
- n. 2 voti da 201 a 1000 azioni sottoscritte (euro 100.500,00 - euro 500.000,00);
- n. 3 voti da 1001 azioni sottoscritte (euro 500.500,00 e oltre).

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascun'Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati.

Articolo 21

(Recesso dei soci sovventori)

I soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi tre anni dalla loro ammissione con una semplice richiesta. Il recesso ha effetto trascorsi 12 mesi dalla presentazione (della richiesta).

Il socio receduto o escluso, se sovventore/finanziatore, avrà diritto al rimborso del valore nominale delle somme versate ed eventualmente rivalutate, indipendentemente dalle perdite risultanti dai bilanci precedenti e di quello dell'esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale, maggiorato della riserva divisibile, pro quota in presenza di altri soci sovventori/finanziatori.

Articolo 22

(Azioni di finanziamento, strumenti finanziari e obbligazioni)

La Cooperativa ai sensi dell'articolo 2526 del Codice civile può emettere azioni destinate ai soci finanziatori, siano essi persone fisiche o giuridiche, da offrire in sottoscrizione ai soci o ai terzi. L'emissione di tali azioni è deliberata dall'Assemblea straordinaria, la quale stabilisce l'importo complessivo dell'emissione, le modalità di esercizio del diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse ovvero l'esclusione o limitazione dello stesso su proposta motivata degli amministratori, il prezzo di emissione, il termine minimo di durata del conferimento e la misura dei diritti patrimoniali o anche amministrativi ad esse attribuiti. L'Assemblea potrà delegare al Consiglio di amministrazione le modalità e i tempi di attuazione della delibera stessa.

Con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, la Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari, forniti di specifici diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi escluso il diritto di voto nelle Assemblee generali dei soci ai sensi e per gli effetti 2346 ultimo comma del Codice civile.

La società può emettere obbligazioni, ai sensi degli artt. 2410 e segg. Codice civile.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 23

(Elementi costitutivi)

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- 1) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote di valore non inferiore a quanto previsto dall'art. 8 e da ulteriori sottoscrizioni correlate agli scambi mutualistici o ad altri parametri individuati nel regolamento interno;

- 2) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori;
- 3) dai conferimenti relativi alle azioni di finanziamento;
- b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) dalla riserva costituita dagli apporti relativi agli strumenti finanziari partecipativi di cui all'art 22 del presente statuto;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge o per statuto.

Le riserve indivisibili per disposizione di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della società.

Articolo 24

(Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata, fornendo le indicazioni relative al potenziale acquirente previste nel precedente art. 8, controfirmate per conferma e accettazione dal potenziale acquirente e salva la sua responsabilità patrimoniale per eventuali dichiarazioni mendaci.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione all'Organo arbitrale.

Art. 25

(Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, segnalate dal Consiglio di amministrazione nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

Nella relazione sulla gestione o nella nota integrativa, Il Consiglio di amministrazione dovrà altresì fornire informazioni con riguardo al perseguimento degli scopi sociali ed alle modalità di svolgimento delle attività, con particolare riferimento alla partecipazione alle stesse dei soci e dei terzi.

Esso dovrà inoltre fornire dati e precise informazioni circa l'attività del Consorzio in ambito sociale nei confronti dei Soci e dell'intera Comunità.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali

destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella stabilita dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) a riserva straordinaria indivisibile;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.

L'Assemblea può in ogni caso destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili oppure a riserve divisibili tra i Soci non cooperatori.

Nessun utile può essere distribuito ai Soci cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci sovventori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

Articolo 26

(Ristorni)

Qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica, il Consiglio di amministrazione può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci cooperatori.

In sede di approvazione del bilancio, l'Assemblea delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

- aumento del valore della quota detenuta da ciascun socio;
- erogazione diretta;
- emissione di obbligazioni;
- emissione di azioni di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci cooperatori sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri previsti da apposito Regolamento.

Articolo 27

(Bilancio sociale)

CGM è tenuta a redigere, approvandolo con le medesime del bilancio di esercizio, e depositare presso il registro delle imprese, nonché a pubblicare sul proprio sito Internet, un bilancio sociale redatto in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ove esistenti.

TITOLO VI ORGANI SOCIALI

Articolo 28

(Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di amministrazione;
- c) il Comitato esecutivo, se nominato;
- d) il Collegio dei sindaci, se nominato.

Articolo 29

(Assemblee)

L'avviso di convocazione, effettuato con qualsiasi mezzo a condizione che sia garantita la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 15 giorni prima dell'Assemblea, deve contenere l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento di tali formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Articolo 30
(Funzioni dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017
- 3) procede alla nomina degli Amministratori;
- 4) procede alla eventuale nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato al controllo contabile;
- 5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato al controllo contabile;
- 6) approva i regolamenti interni;
- 7) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- 8) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea inoltre potrà essere convocata tutte le volte che il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla sua approvazione, facendone domanda scritta agli Amministratori.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni dalla data della richiesta.

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta del Consiglio di amministrazione o sulla base di un progetto o di una relazione da esso predisposta.

A norma di legge, L'Assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del Codice civile.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi

assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Cooperativa, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 31

(Costituzione e quorum deliberativi)

L'Assemblea, sia quella ordinaria sia quella straordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Ai fini del calcolo del quorum costitutivo, sia in prima che in seconda convocazione, si intende presente il socio che partecipa con almeno un delegato.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi dai delegati presenti in assemblea, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato del Consorzio o sulla sua trasformazione, tanto in prima che in seconda convocazione, l'assemblea deve essere costituita almeno dai 3/5 (tre quinti) dei soci e le deliberazioni relative devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i soci presenti.

Articolo 32

(Verbale delle deliberazioni)

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario o dal notaio e dagli eventuali scrutatori. Il verbale deve indicare la data dell'assemblea ed eventualmente anche in allegato l'identità dei partecipanti. Deve altresì indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

Articolo 33

(Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea, con espressa esclusione del voto segreto.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Articolo 34

(Voto)

I soci cooperatori hanno diritto ad un numero di voti in proporzione all'ammontare della quota sottoscritta e versata nella seguente misura:

- 1 voto per quote fino a euro 7.000;
- 2 voti per quote oltre euro 7.000 fino a euro 9.000;

- 3 voti per quote oltre euro 9.000 fino a euro 15.000;
- 4 voti per quote oltre euro 15.000 fino a euro 50.000;
- 5 voti per quote oltre euro 50.000.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale dell'Assemblea, devono conservate nella sede del Consorzio. Ciascun socio non può rappresentare più di un altro socio.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 20.

Articolo 35

(Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio di amministrazione ed in sua assenza rispettivamente dal Vicepresidente o da persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti, che provvede alla nomina di un segretario, anche non socio, ed eventualmente di due scrutatori. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 36

(Consiglio di amministrazione)

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di Consiglieri variabile da 3 a 11, eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza dei componenti il Consiglio di amministrazione è scelta tra le persone indicate dai soci cooperatori.

L'assunzione della carica di amministratore da parte di soggetti non soci è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- non essere interdetto, inabilitato o fallito né essere stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
- aver maturato un'esperienza almeno annuale attraverso, alternativamente, l'esercizio di: attività di Amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso imprese;
- attività professionali o lavorative nel settore della società;
- non essere legati alla società da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

I soci sovventori non possono in ogni caso essere più di un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente un Vicepresidente Vicario, ed eventuali ulteriori Vicepresidenti entro un massimo di tre .

Non possono assumere la carica di Presidente i rappresentanti di società costituite da un unico socio persona fisica, di amministrazioni pubbliche, di enti con scopo di lucro.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un segretario, anche non amministratore.

Il compenso degli amministratori è determinato dall'Assemblea nei modi di legge.

Articolo 37

(Competenze e poteri del Consiglio di amministrazione)

Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'Assemblea dalla legge.

Fatta eccezione per le materie previste dall'art.2381 del Codice civile, Il Consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, o dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci nonché delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il numero, contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Nel caso di nomina di un Comitato esecutivo si farà riferimento per la convocazione, il funzionamento, le deliberazioni alle norme previste nello Statuto per funzionamento del Consiglio di amministrazione .

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dal Consorzio e dalle sue controllate.

È nei compiti del Presidente convocare il Consiglio di amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Articolo 38

(Convocazioni e deliberazioni)

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli Amministratori.

La convocazione è fatta dal Presidente a mezzo lettera, e-mail o PEC da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, in modo che gli Amministratori ed i Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica.

La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- 2) che sia effettivamente possibile al presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione;
- 4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Le votazioni sono sempre palesi.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti, dopo un supplemento di discussione, si procede ad una nuova votazione.

Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui afferisce il voto di chi presiede la

riunione.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Le copie e gli estratti del verbale fanno piena prova se firmati dal Presidente e dal Segretario. L'Amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Articolo 39

(Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice civile, purché la maggioranza resti costituita da Amministratori nominati dall'assemblea.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, il Consiglio di Amministrazione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Articolo 40

(Compensi agli Amministratori)

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. Spetta al Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto agli Amministratori investiti di particolari cariche.

Articolo 41

(Rappresentanza)

Il presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza del Consorzio di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza del Consorzio spetta anche agli Amministratori delegati, se nominati, nei limiti delle deleghe conferite.

Il Consiglio di amministrazione può nominare Direttori generali, Istitutori e Procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente Vicario.

Previo apposita delibera del Consiglio di amministrazione, il Presidente potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Articolo 42

(Collegio sindacale)

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'Assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'Assemblea.

Devono essere nominati dall'Assemblea anche due Sindaci supplenti.

Il Presidente del Collegio sindacale è nominato dall'Assemblea.

Come previsto dall'art.2543 ultimo comma Codice civile, uno dei membri del Collegio sindacale può essere indicato dalla categoria dei Soci sovventori.

I Sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale svolge le funzioni di cui all'articolo 2403 del Codice civile.

I sindaci devono assistere alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e alle assemblee.

Decadono dall'Ufficio i sindaci che non assistono senza giustificato motivo alle assemblee e, durante un esercizio sociale, a due adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 43

(Revisione legale dei conti)

La Revisione legale dei conti è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, a scelta dell'Assemblea

L'Assemblea determina il compenso spettante al revisore o alla società di revisione per l'intera durata dell'incarico pari a tre esercizi.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2409 – bis, del Codice civile l'Assemblea potrà affidare il controllo contabile al Collegio Sindacale, ove questo sia nominato.

TITOLO VII CONTROVERSIE

Articolo 44

(Clausola arbitrale)

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.lgs. n. 5/2003, nominati con le modalità di cui al successivo art. 42, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;
- b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;
- c) le controversie promosse da Amministratori, Liquidatori o Sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori.

La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione al Consorzio da parte dei nuovi soci.

L'accettazione della nomina alla carica di Amministratore, Sindaco o Liquidatore è accompagnata dall'espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

L'arbitrato è amministrato secondo le norme contenute nel Regolamento della Camera Arbitrale e di conciliazione della Cooperazione.

Articolo 45

(Arbitri e procedimento)

Gli Arbitri sono in numero di:

- a) uno, per le controversie di valore inferiore ad euro 25.000. Ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui agli artt. 10 e seguenti del Codice di procedura civile;
- b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile:

Gli Arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati dalla

Camera arbitrale promossa dalla Confcooperative entro 60 giorni dalla richiesta.

In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.

Anche quando concerne i rapporti tra soci, la domanda di arbitrato è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.lgs. n. 5/2003.

Gli Arbitri decidono secondo diritto.

Fatto salvo quanto disposto dall'art. 36 D.lgs. n. 5/03, i soci possono convenire di autorizzare gli Arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli Arbitri decidono entro il termine di tre mesi dalla costituzione dell'Organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.lgs. n. 5/2003, ovvero qualora sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio.

Al momento della costituzione, gli Arbitri fissano le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti.

In ogni caso, essi devono fissare un'apposita udienza di trattazione.

Le spese di funzionamento dell'Organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Articolo 46

(Esecuzione della decisione)

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita agli Arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Articolo 47

(Scioglimento anticipato)

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

Articolo 48

(Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci sovventori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 25, lettera c), e dei dividendi deliberati e non ancora corrisposti e delle eventuali riserve divisibili a essi spettanti;
- a rimborso delle azioni effettivamente versate dai soci cooperatori, eventualmente rivalutate a norma del precedente articolo 25, lettera c);
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 49

(Regolamenti)

Il Consiglio di amministrazione dovrà predisporre i regolamenti interni, richiamati dal presente statuto ovvero dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per meglio disciplinare il funzionamento del Consorzio.

Articolo 50

(Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

Trattandosi di Cooperativa a mutualità prevalente resta stabilito:

- a) il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
- b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;
- d) l'obbligo di devoluzione dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, in caso di scioglimento della società.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Articolo 51

(Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative sociali previste dalla legge 381/91.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.

F.to: GIUSEPPINA BIAGGI

F.to: PIERCARLO MATTEA Notaio

**Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo,
ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese,
nei termini per la registrazione.**

Lodi, 11 luglio 2022
Firmato digitalmente: Piercarlo Mattea Notaio